

## **T.A.R. Veneto. Sentenza n. 2174 del 25 maggio 2005**

### **sulla responsabilità solidale dei concorrenti nell'inquinamento del sito (art. D. Ronchi)**

Sulla sentenza leggere anche : [La bonifica dei siti inquinati: regime della responsabilità solidale o parziaria?](#) di Andrea Quaranta

- *L'ordinanza di bonifica e messa in sicurezza di un'area non è qualificabile come espressione del potere ordinatorio di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00, ma di quello specificamente previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 22/97, nonché dall'art. 8 del d.m. 471/99; la sua emissione spetta pertanto al dirigente competente per settore e non al sindaco.*
- *Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale, devono essere posti a carico dei "responsabili", cioè di coloro che, con la loro condotta commissiva od omissiva, abbiano causato, o concorso a causare, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione ambientale, in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti. Conseguentemente, l'Amministrazione non può imporre lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento ex art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 ai proprietari di aree inquinate che non hanno alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene.*
- *Il provvedimento di ripristino va tuttavia notificato al proprietario per gli effetti dell'articolo 17, commi X e XI, del D.Lgs. n. 22/97, e, cioè, per costituire sulle aree inquinate un onere reale ed un privilegio speciale, segnatamente per le spese di ripristino affrontate dall'Amministrazione qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili.*

(Nella specie, in riferimento all'erogazione concreta delle spese da parte del Comune, il T.A.R. ha affermato che l'onere reale e il privilegio speciale immobiliare non si determinano

certamente attraverso dichiarazioni unilaterali dell'Amministrazione: è, invece, necessario che, nel caso concreto, si realizzi la fattispecie delineata dal ripetuto art. 17, commi X ed XI, del D.Lgs. n. 22/97).

- *Per la validità di un'ordinanza di bonifica e messa in sicurezza è sufficiente l'indicazione del tipo di contaminazione accertata, della sua presunta causa, degli obiettivi da perseguire, e dei caratteri salienti degli interventi necessari per raggiungerli. Non è necessario che questi ultimi siano descritti dettagliatamente, atteso che la fase esecutiva appartiene all'autonomia ed alla responsabilità dell'obbligato.*
- *L'ordinanza che determina gli interventi di bonifica e messa in sicurezza non è illegittima solo perché li pone a carico di una parte soltanto dei soggetti astrattamente responsabili secondo le prescrizioni di legge. Invero, le disposizioni applicabili non stabiliscono affatto un simile onere per l'Amministrazione competente, giacché si riferiscono genericamente ai responsabili, e mostrano comunque di assegnare rilievo prevalente all'interesse generale alla realizzazione degli interventi; d'altro canto, ciascun responsabile ha titolo ad agire in regresso per il parziale recupero delle spese affrontate nei confronti degli altri soggetti, la cui condotta ha concorso a cagionare ovvero ad aggravare la contaminazione ambientale.*

(Nella specie, il T.A.R. ha affermato che non è ragionevole imputare soltanto al ricorrente la responsabilità di un inquinamento così esteso, che si giustifica soltanto se riferito ad un arco temporale ben più ampio del periodo in cui lo stesso ricorrente ebbe la disponibilità dell'area: sicché non si può escludere che la responsabilità dell'evento dannoso possa estendersi sia ai precedenti detentori, sia, almeno per il suo aggravamento, anche ai successivi proprietari, che

erano pienamente consapevoli dell'attività costi svolta, e non risultano aver assunto alcuna iniziativa (come del resto, per un intervallo sin troppo lungo, lo stesso Ente locale)

- *La condanna al risarcimento del danno derivante da comportamento omissivo in materia di uso del territorio è preclusa al giudice amministrativo per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04, che opera retroattivamente e, dunque, su tutti i giudizi in corso (ex multis, specificatamente in tema di giurisdizione, Cass., s.u., 16 novembre 2004, n. 21635) e, così, anche nella presente controversia.*

(Nella specie, il Giudice amministrativo ha sottolineato che, dopo l'intervento della Corte, è esclusa la competenza del T.A.R. in materia di meri comportamenti dell'Amministrazione, seppur correlati ad una potestà pubblica, se questi non assumono la forma di atti ovvero di provvedimenti, seppure impliciti. Di conseguenza, non spetta al Giudice amministrativo pronunciarsi sul risarcimento del danno derivante da tali comportamenti privi di un valore tipico.

Il T.A.R. si è pronunciato in difformità da quanto dichiarato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 875 del 7 marzo 2005, che, pur rimettendo ogni definitiva determinazione all'Adunanza plenaria, ha sostenuto la tesi secondo cui spetterebbe al Giudice amministrativo la competenza per il danno da ritardo derivante al privato quando l'Amministrazione, nei tempi prescritti, non abbia assunto alcuna determinazione su di una domanda per l'attribuzione di un provvedimento ampliativo in materia edilizia (situazione contigua a quella in esame).

*Il risarcimento del danno non costituisce una materia, bensì uno strumento di tutela ulteriore, attribuito al giudice amministrativo per rendere piena ed effettiva quella delle posizioni giuridiche - d'interesse legittimo nonché di diritto soggettivo, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, ove attribuita - sottoposte alla sua giurisdizione.*

[Leggere sentenza](#)